

**CONTRATTO DI AGENZIA E DI SERVIZI PER ACQUISIZIONE CLIENTELA
FINALE NEL SETTORE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.**

TRA

NUOVA CORRENTE SRL, con sede in Vibo Valentia - (VV) 89900 - Via Spogliatore, snc - Iscritta Registro delle Imprese di Vibo Valentia REA nr. VV-177964, P.IVA /C.F. n. 12126890966, in persona del suo legale rappresentante, Pro Tempore, (di seguito "Preponente" – "Mandante")

E

_____, con sede in _____ () - _____ n. _____
cap _____ - iscritta al registro delle imprese di _____ REA nr- _____
P.IVA _____ C.F. _____ in persona del suo legale
rappresentante _____ (di seguito "Agente/Agenzia")

Premesso che:

NUOVA CORRENTE S.R.L. è operatore privato prettamente nel settore energetico e gas naturale, svolge la predetta attività con diversi segmenti di vendita sul territorio nazionale; NUOVA CORRENTE S.R.L. è interessata ad avvalersi della collaborazione dell'Agenzia per promuovere la conclusione di contratti relativi alla fornitura di energia elettrica e/o alla fornitura di gas naturale e/o di eventuali servizi/prodotti ad essi correlati;

L'Agenzia dichiara, a pena di nullità del presente contratto, di essere in possesso delle eventuali iscrizioni obbligatorie ad albi/istituti, enti previdenziali; dichiara, altresì, di essere in possesso della competenza professionale necessaria per l'espletamento degli obblighi assunti con il presente contratto ovvero promuovere adeguatamente e con carattere di stabilità la conclusione dei contratti nei termini e alle condizioni del presente contratto come anche le eventuali strutture commerciali di cui dovesse eventualmente avvalersi;

L'Agenzia (in caso di operatore teleselling) dichiara di essere iscritto al Registro degli Operatori di Comunicazione e dichiara altresì, per gli eventuali call center di cui dovesse avvalersi nello svolgimento dell'attività in oggetto al presente contratto, ha provveduto ad eseguire la prescritta iscrizione al Registro Operatori di Comunicazione così come previsto dalla vigente normativa; l'Agenzia si impegna a fornire detta certificazione di iscrizione alla Preponente entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto a pena di nullità dello stesso; l'Agenzia si impegna a fornire, a richiesta della Preponente, idonea prova scritta del possesso dei requisiti dichiarati.

Premesso quanto sopra, NUOVA CORRENTE S.R.L. con il presente contratto conferisce alla società

il mandato di agenzia, ai patti e alle condizioni riportati negli articoli che seguono per la somministrazione di energia elettrica e gas naturale ed eventuali Vas offerti dalla mandante. Il Mandato di Agenzia sarà disciplinato dalle norme contrattuali di seguito indicate

DEFINIZIONI

CONTRATTO: il presente contratto di agenzia stipulato tra la Preponente e l'Agenzia;

- ☐ Accettazione: accettazione di proposta contrattuale dal Cliente per la Fornitura energetica e Gas Naturale proposta telefonicamente, via web, door to door, telemarketing.
- ☐ Agenzia: persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio.
- ☐ Allegati: documenti allegati al Contratto che formano parte integrale e sostanziale dell'accordo stipulato tra la Preponente e l'Agenzia;
- ☐ Cliente/i: ente, persona fisica o giuridica utilizzatore dei Servizi energetici e gas per uno o più punti di prelievo e / o di riconsegna, e Vas ovvero acquirente dei prodotti forniti dalla Preponente;

- ☐ Fornitore: società che, nell'ambito del mercato libero dell'energia elettrica e del gas naturale, eroga al Cliente prodotti e servizi attinenti all'energia elettrica e/o gas naturale; e non.
- ☐ Servizi: i servizi e prodotti offerti ai clienti e contraddistinti dai marchi distintivi, come indicati nell'offerta;
- ☐ Offerta: L'offerta verrà indicata dalla preponente all'agenzia mediante formazioni e/o materiale cartaceo-web spesso indicato mediante le CTE (Condizioni Tecniche ed Economiche) le quali verranno e dovranno altresì mostrate e consegnate alla clientela finale.

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Agenzia, con il presente mandato, e nel rispetto della normativa vigente, assume l'obbligo di procacciare, segnalare e contrattualizzare proposte di adesioni di clientela per la fornitura finale di energia elettrica e gas naturale conformi nelle CTE e CGF che la Preponente mette a disposizione come materiale di lavoro per esercitare il compito del presente contratto e di promuovere stabilmente Clienti per la durata di validità del presente accordo. Eventuali ricorrenti di gettone mensile verranno stabilmente erogati per tutta la durata del contratto, in caso di cessazione arbitraria del presente accordo da parte dell'Agenzia o di revoca del presente mandato da parte della Preponente per motivi di violazione degli obblighi di produzione o condotta commerciale scorretta, la preponente ha facoltà di interrompere il predetto benefit.

1.1 L'Agenzia si impegna a presentare ai Clienti i Servizi in modo conforme alle reali caratteristiche degli stessi, come indicate e descritte nella Offerta, e a tale fine si obbliga a tenersi aggiornato sull' Offerta dei Servizi, e a non effettuare dichiarazioni inesatte, ingannevoli e/o denigratorie relative ai Servizi, e ad altri prodotti e/o servizi anche di terzi. L'agenzia sarà tenuta a sottoporre ai Clienti eventuali proposte contrattuali utilizzando l'apposito script/link/pda predisposto dalla Preponente e a trasmettere tempestivamente le relative registrazioni delle contrattualizzazioni dei Servizi energetici e Prodotti, previa corretta acquisizione del consenso privacy del Cliente e (in caso di teleselling con verbal order) alla registrazione, identificazione dello stesso e purché abbia confermato le proprie generalità (e, in caso di enti e società, anche i poteri rappresentativi).

1.2 È fatto divieto all'Agenzia di apportare qualsivoglia modifica agli script e alla documentazione riepilogativa predisposta dalla Preponente.

1.3 E' diritto di NUOVA CORRENTE S.R.L. di modificare/sostituire/integrare le tipologie di offerte dei Servizi e Prodotti previa comunicazione all'Agenzia.

ART. 2 - ZONA DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

L'Agenzia, in forza del presente contratto, potrà operare nei confronti dei clienti finali senza limiti di zona; salvo indicazioni contrarie future.

ART. 3 - OBBLIGHI DELLA PREPONENTE

La Preponente fornirà all'Agenzia tutti i necessari servizi di supporto allo svolgimento dell'attività commerciale, ed in particolare:

- supporto tecnico e organizzativo: la Preponente metterà a disposizione dell'Agenzia uno o più referenti ai quali lo stesso sarà tenuto a rivolgersi per tutti i problemi di tipo tecnico e commerciale (es.: valutazione comparata di offerte alternative, supporto tecnico-commerciale nei rapporti con clienti importanti, risposta ad esigenze particolari del cliente ecc.);
- formazione: la Preponente metterà a disposizione dei propri incaricati eventi formativi finalizzati alla maggior comprensione dei prodotti da commercializzare nonché idonea formazione relativamente alle tecniche di vendita e gestione del cliente finale.
- script di vendita: la Mandante fornirà all'Agenzia modelli standard di script di vendita, ai quali questi si dovranno attenere scrupolosamente, che verranno aggiornati a cura della Preponente.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL'AGENZIA

4.1 L'Agenzia si impegna a svolgere ogni attività necessaria per la promozione e stipulazione dei contratti presso i Clienti con cui viene in contatto ed in particolare:

- a) presentazione ai Clienti delle offerte della Preponente relative ai consumi di energia elettrica e gas;
- b) nell'attività di promozione e di acquisizione delle Accettazioni di contratto e delle Proposte d'ordine, l'Agenzia si atterrà alle condizioni, modalità, prezzi e termini di pagamento fissati dalla Preponente. In particolare è fatto divieto all'Agenzia di consentire/promettere condizioni economiche non espressamente autorizzate caso per caso per iscritto dalla Preponente;

- c) nel promuovere per conto della Preponente la conclusione di contratti di vendita dei Servizi e Prodotti, l'Agenzia si atterrà scrupolosamente alle procedure di registrazione e trasmissione delle proposte predisposte dalla Preponente stessa che l'Agenzia dichiara di conoscere. Le proposte di adesione contrattuale e l'accettazione dei Servizi dovranno pervenire tempestivamente alla Preponente;
- d) obbligo di partecipazione ad ogni evento formativo e corso di aggiornamento organizzati dalla Preponente.
- e) rispetto dell'Agenzia e/o dei Suoi collaboratori e subagenti di tutte le disposizioni in materia di condotta commerciale per la vendita di Servizi e/o Prodotti ai Clienti emanate dalle autorità competenti ed in particolare del Codice di Condotta Commerciale, emanato dall'AEEGSI con del. 105/2006 e relative modifiche e s.m.i., nonché al rispetto delle normative vigenti in materia ed in eventuali manuali di vendita e/o codici di condotta elaborati da NUOVA CORRENTE S.R.L.;
- f) l'utilizzo di liste di contatti per la promozione dei Prodotti e Servizi non presenti nel registro delle opposizioni e avvalersi sempre dei consensi privacy.
- g) l'Agente si obbliga altresì, per le parti di sua competenza, a gestire gli adempimenti previsti dalla legge 232/2016 in ordine alle attività dei call center, verificando che anche eventuali subagenti, procacciatori, consulenti e/o collaboratori operanti per il tramite di call center adottino le medesime cautele.
- Per ogni telefonata che effettuerà, anche tramite subagenti, procacciatori, consulenti e/o collaboratori, per conto di NUOVA CORRENTE S.R.L., l'Agenzia adotterà ogni cautela affinché la persona chiamata sia informata preliminarmente che la chiamata è effettuata dall'Italia;
- Anche rispetto a subagenti, procacciatori, consulenti e/o collaboratori di cui l'Agenzia eventualmente si avvarrà, l'agente è tenuto a verificare la corretta gestione dell'adempimento, nonché la corretta iscrizione al Registro Operatori Comunicazione fornendo a NUOVA CORRENTE S.R.L. copia della domanda comprensiva del numero assegnato.
- Qualora l'Agenzia, nello svolgimento dell'attività svolta per conto di NUOVA CORRENTE S.R.L., intenda avvalersi, anche mediante subagenti, procacciatori, consulenti e/o collaboratori, di strutture site in paesi fuori dall'Unione Europea, dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto alla mandante per permettere a questa di fornire a propria discrezione l'autorizzazione allo svolgimento della stessa nonché per consentire la verifica della corretta gestione degli adempimenti connessi.
- In relazione a tale ipotesi, è fatto obbligo all'Agenzia comunicare esattamente, all'inizio della telefonata, il paese EXTRA UE dal quale sta chiamando e consentire al cliente la possibilità di richiedere che il servizio sia reso tramite un operatore collocato nel territorio italiano o di un Paese membro dell'Unione europea, di cui deve essere garantita l'immediata disponibilità nell'ambito della medesima chiamata.
- L'Agenzia dovrà fornire, almeno trenta giorni prima dall'avvio della attività e compatibilmente con l'attività di controllo e verifica che NUOVA CORRENTE S.R.L. effettuerà sull'attività autorizzata, le comunicazioni previste dalla L. 232/2016 alle varie autorità/istituzioni e tutta la documentazione di cui la Preponente farà richiesta.
- 4.2 L'Agenzia, anche per l'attività svolta avvalendosi di subagenti, procacciatori, consulenti e/o collaboratori, si impegna a trattare i dati personali nello svolgimento di tali attività agendo quale responsabile del trattamento dei dati personali per conto di NUOVA CORRENTE S.R.L. che agisce quale titolare del trattamento. In particolare, oltre alle previsioni contenute a tale riguardo nell'art. 7 del presente contratto, l'Agenzia, e conseguentemente i suoi eventuali subagenti, procacciatori, consulenti e/o collaboratori, sono tenuti ad utilizzare, per le attività di contatto verso potenziali clienti, esclusivamente le liste di dati personali per le quali l'Agenzia sotto la propria responsabilità abbia verificato la legittimità di utilizzo, tenendo a tale riguardo indenne NUOVA CORRENTE S.R.L. da ogni conseguenza pregiudizievole che possa derivare dall'utilizzo di tali dati.

ART. 5 - ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA

La Preponente può agire liberamente nell'ambito di ogni area di interesse, trattando i propri affari direttamente o attraverso terzi, senza che alcun compenso spetti all'Agenzia dei Clienti già contrattualizzati in precedenza dall'Agenzia stessa. (esempio: vendita di Vas per conto proprio a clientela Luce e/o Gas procacciata dall'Agenzia).

L'Agenzia svolge l'attività disciplinata dal presente Contratto in piena autonomia organizzativa, con i modi e i tempi a suo giudizio più opportuni, non avendo pertanto nel rapporto con la Preponente alcun vincolo di dipendenza.

L'Agenzia è espressamente autorizzata a svolgere l'attività oggetto del presente Contratto anche avvalendosi della collaborazione di sub-agenti e/o collaboratori e si obbliga comunque ad utilizzare personale di professionalità adeguata, dotato dei requisiti di legge per l'esercizio di tale attività, a tutela dell'Immagine della Mandante.

L'Agenzia svolgerà il proprio incarico a propria cura/onere, avvalendosi della propria struttura organizzativa che questi dichiara perfettamente idonea ad un adeguato sfruttamento del mercato e alla promozione degli affari.

Gli eventuali subagenti/collaboratori (tanto autonomi che subordinati) dell'Agenzia, della cui opera si avvarrà sotto la propria responsabilità nei confronti della Mandante, risponderanno direttamente all'Agenzia, con totale estraneità della Stessa, che l'Agenzia si impegna a tenere indenne per l'attività svolta e per ogni pretesa avanzata a qualsiasi titolo da tali terzi (danni, obblighi salariali, indennità previdenziali e assicurative ecc.) per fatti verificatisi nell'espletamento dell'attività di cui al presente mandato.

La Mandante avrà sempre il diritto di ritenere non gradita una determinata struttura commerciale di cui l'Agenzia proponga di avvalersi per la promozione di Prodotti e Servizi.

L'Agenzia si impegna ad effettuare un'adeguata formazione del proprio personale commerciale (agenti, sub agenti, collaboratori, etc...) di cui si avvarrà, garantendo che i medesimi operatori opereranno nel pieno rispetto della normativa di settore, del Codice di Condotta Commerciale emanato dall'AEEGSI con del. 105/2006 e s.m.i. nonché della normativa in materia di teleselling.

ART. 6 - ESCLUSIVE

L'Agenzia non è titolare di alcun diritto/patto di esclusiva a suo favore nello svolgimento dell'attività.

ART. 7 - RISERVATEZZA, PRIVACY E TUTELA DEL MARCHIO

Con la sottoscrizione del presente contratto e per tutta la sua durata, la Mandante nomina l'Agenzia, che accetta, "Responsabile" delle operazioni di trattamento dei dati personali previste dal contratto stesso, ai sensi dei D. Lgs. n. 196/03 e successive integrazioni e modificazione.

L'Agenzia dà atto che i contenuti del presente mandato e lo svolgimento dell'attività oggetto dello stesso, sono da considerarsi strettamente confidenziali e si impegna, per sé, per i propri dipendenti e per i terzi da lui eventualmente incaricati di singole operazioni, a mantenerli riservati e a non comunicare a terzi i dati e le informazioni che siano in suo possesso o di cui sia venuto a conoscenza, nonché quelle che abbia acquisito o altrimenti elaborato, in relazione all'esecuzione del presente mandato.

I dati personali che l'Agenzia, anche avvalendosi di eventuali subagenti, procacciatori, consulenti e/o collaboratori, utilizzerà per effettuare il contatto con potenziali clienti cui offrire i prodotti commercializzati da NUOVA CORRENTE S.R.L. saranno acquisiti dall'Agenzia che individuerà il fornitore dei dati stessi, nella sua qualità di responsabile del trattamento. La Mandante si riserva di valutare preventivamente a campione le liste utilizzate dall'Agenzia, con facoltà di non consentire l'utilizzo dei dati che, a seguito di propria verifica, non risultino idonei all'utilizzo per fini promozionali ai sensi del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 4 luglio 2013 (Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2013). Resta inteso che il mancato rispetto di questo obbligo di utilizzo delle sole liste che presentino i requisiti previsti dalla legge, determina la responsabilità esclusiva a carico delle Agenzie in ordine alle conseguenze pregiudizievoli che ne possano derivare a qualsiasi titolo, per le quali Nuova Corrente s.r.l. sarà tenuta indenne oltre a poter dar luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 12 del presente contratto.

L'Agenzia si impegna altresì a trattare i dati dei Clienti di cui venga a conoscenza o di cui abbia comunque la disponibilità nel rispetto di quanto prescritto dal D. Lgs. 196/2003 e successive integrazioni e modificazione.

L'Agenzia si impegna, anche per il periodo successivo alla cessazione per qualsiasi causa intervenuta del presente contratto, a non utilizzare i dati in suo possesso, raccolti e ricevuti nell'interesse della Mandante, per scopi diversi e ulteriori rispetto all'adempimento del presente mandato.

I marchi in uso NUOVA CORRENTE S.R.L., ivi compresa anche la sola denominazione, sono di esclusiva proprietà di NUOVA CORRENTE S.R.L. e ad essa solamente spettano tutti i diritti esclusivi inerenti agli stessi. All'Agenzia è inibito l'utilizzo del marchio della Mandante, per tutti gli usi e per qualsiasi motivo salvo diverso accordo concesso e scritto. Di converso l'Agente è autorizzato all'utilizzo del logo di NUOVA CORRENTE S.R.L. nei limiti del materiale necessario all'adempimento degli scopi del contratto. L'Agenzia è responsabile del rispetto di quanto previsto nel presente articolo anche con riferimento alle condotte poste in essere dai propri sub-agenti e/o collaboratori. Qualora la Mandante ravvisasse tale violazione da parte del collaboratore e/o sub-agente, il contratto con l'Agente / Agenzia si intenderà automaticamente risolto, salvo che l'Agente/Agenzia dimostri di aver fatto di tutto il possibile per evitare tale violazione.

ART. 8 - DECORRENZA E DURATA DEL MANDATO

Il presente mandato decorre dalla data della sua sottoscrizione ed è da intendersi a tempo indeterminato.

Pertanto, al fine di verificare la reciproca convenienza di rendere stabile o di risolvere il presente vincolo contrattuale le Parti concordano nel convenire un periodo di prova della durata di sei mesi. Tale periodo decorre dal momento di stipula del presente contratto

Se prima della conclusione del periodo di prova nessuna delle Parti riceve comunicazione da parte dell'altra della propria intenzione di recedere dal contratto, questo assume in via definitiva natura di contratto a tempo

indeterminato senza la necessità di alcuna comunicazione. Le eventuali comunicazioni di cui al presente comma debbono essere effettuate per iscritto ed inviate mediante lettera raccomandata A/R o pec. Anche dopo il periodo di prova, è fatto salvo il diritto per ciascuna parte di recedere dal contratto dandone comunicazione all'altra mediante raccomandata a/r con preavviso di 3 mesi. Oltre a quanto previsto dal precedente capoverso, il recesso è da intendersi consentito in costanza di rapporto anchenelle forme e nei termini di cui all'art. 2 del presente contratto.

ART. 9-CORRISPETTIVI

Sui contratti per i Servizi energetici e gas la Mandante riconoscerà i corrispettivi di cui all'allegato A). La provvigione spettante all'Agente/Agenzia è calcolata in accordo con la tabella provvigioni, di cui all'allegato A), che la Mandante si riserva di variare in ogni momento previa comunicazione all'agente in forma scritta. La provvigione competerà all'Agente/Agenzia soltanto per i contratti andati a buon fine, direttamente promossi presso i Clienti e in nessun caso di contratti promossi dalla Mandante o da terzi. In ogni caso non danno diritto alle summenzionate provvigioni i contratti non andati a buon fine (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti per i quali il Distributore rifiuti lo switch, contratti non attivati o che devono essere risolti perché il Cliente sia protestato, sottoposto a procedure esecutive o concorsuali, oppure contratti per i quali la valutazione del rischio creditizio del Cliente dia esito negativo, etc...). La Mandante si riserva la facoltà di non accettare le proposte di adesione commerciale per i Servizi di energia elettrica e gas naturale con modalità di pagamento bollettino postale salvo diverso accordo. Le Parti potranno pattuire, mediante separato accordo da allegare al presente contratto, ulteriori retribuzioni in favore dell'Agenzia qualora vengano raggiunti obiettivi di mercato, così come indicati in tale pattuizione aggiuntiva. Dopo la data di cessazione del rapporto di agenzia, fatta eccezione per quanto previsto al seguente capoverso, non potranno maturare a favore dell'Agente provvigioni per contratti stipulati successivamente a tale data; l'Agente pertanto rinuncia espressamente a pretendere altre somme a qualsiasi titolo che maturino sui contratti in corso all'atto della cessazione del contratto. L'Agenzia autorizza sin d'ora la Mandante a compensare qualsiasi sua spettanza con le somme dovute persanzioni pecuniarie inflitte dalle autorità pubbliche a carico della Mandante, ma imputabili all'Agenzia, per laviolazione degli obblighi normativi (legislazione nazionale) e regolamentari.

ART. 10 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'estratto delle provvigioni verrà presentato a 35 giorni fine mese come meglio spiegato in allegato provvigionale e con il relativo pagamento come citato nell'addendum. L'Agenzia provvederà ad emettere fattura entro i successivi tre giorni lavorativi dal ricevimento del citato prospetto provvigionale che allegherà alla fattura emessa a conferma dell'accettazione degli importi liquidabili e fatturati, che pertanto non potrà più essere oggetto di contestazioni. Le fatture emesse dovranno essere intestate a NUOVA CORRENTE S.R.L.

ART.10.1 - STORNO DELLE COMMISSIONI

Ciascun piano compensi sarà soggetto ad eventuali storni, secondo quando indicato e specificato nell'allegato documento, che forma parte integrante del presente mandato. Le Parti convengono espressamente che, in ipotesi di mancata produzione, l'obbligazione di pagamento rimarrà sospesa sino all'avvenuto fuori storno, intendendosi tale sospensione quale condizione sospensiva degli effetti economici del presente mandato, senza che ciò possa costituire inadempimento né dar luogo a pretese risarcitorie o indennitarie.

ART. 11 - FATTURAZIONE E INCASSI

Non è data facoltà all'Agente/Agenzia di incassare dai Clienti per conto della Mandante, somme di pertinenza della stessa, quietanzare fatture e rilasciare dichiarazioni liberatorie. La fatturazione al Cliente finale sarà effettuata esclusivamente da Nuova Corrente s.r.l. e/o da società incaricate dalla stessa, ed i relativi pagamenti dovranno essere fatti dal Cliente direttamente alla Mandante e/o a società incaricate dalla stessa.

ART. 12 - PENALI

Per ogni risultato delle verifiche svolte dalla mandante e/o per ogni lamentela scritta pervenuta da parte di Clienti e/o potenziali Clienti riconducibile all'attività di cui al Contratto, da cui emergano delle violazioni di norme penali, civili amministrative e/o degli obblighi contrattuali, verrà addebitata dalla Preponente una penale di importo pari a (Euro 100 ad Utenza) promozione/vendita/gestione di servizi/prodotti anche diversi dalle offerte di fornitura (energia elettrica e/o gas), che hanno un valore inferiore o superiore rispetto alle offerte di fornitura di energia elettrica/gas delle Nostre C.T.E.

b) Fascia B: (Euro 200 ad Utenza) promozione/vendita/gestione di offerte di fornitura di energia elettrica e/o gas risultate con attivazioni fraudolente quali otp fittizi e verbal e firme false.

Inoltre in caso di importanti violazioni penali e civili derivate dall'Agente e/o Agenzia quest'ultimo rimborserà la Mandante dei costi e danni.

ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Salva la facoltà per ciascuna delle parti di chiedere la risoluzione del presente rapporto per qualsiasi altro inadempimento agli impegni contrattuali assunti, il rapporto si intenderà automaticamente risolto in caso di gravi infrazioni/violazioni da parte dell'Agente/Agenzia alle clausole ed obblighi della presente lettera di incarico che non consentano la prosecuzione del rapporto.

In ogni caso costituisce causa di risoluzione automatica del presente contratto ai sensi dell'art. 1466 c.c. esercitabile dalla Mandante:

1. comprovata violazione della normativa in materia di dati personali (d.lgs. 196/2003 e s.m.i.);
2. l'insufficiente produttività dell'Agenzia. Si avrà insufficienza della produttività nell'ipotesi in cui il numero di contratti conclusi, o il volume complessivo di forniture relative a contratti conclusi per mezzo della promozione dell'Agente in un trimestre, diminuisca nella misura dell'80% rispetto al trimestre precedente;
3. l'esistenza di una procedura penale di riciclaggio o gravi accuse penali a carico dell'Agenzia/Agente;
4. attività di agenzia esercitata dal coniuge o altro familiare convivente nella stessa zona assegnata all'Agente per prodotti/servizi in concorrenza con quelli della Mandante, o attività di Impresa in concorrenza con quella della Mandante o attività di agenzia in forma societaria nella stessa zona assegnata all'Agente per prodotti/servizi in concorrenza con quelli della Mandante, qualora il coniuge/familiare convivente rivestano la carica di Legale Rappresentante o siano soci illimitatamente responsabili; fatto salvo per concessione a monte di accordo straordinario.
5. mancata preventiva comunicazione della modificazione della composizione della società Agente con ingresso di uno o più soci che diventino titolari di quote anche con meno del 25% se il nuovo/i socio/i svolga/no attività in concorrenza con quella della Mandante. La Mandante si riserva il diritto in caso di non gradimento di risolvere il rapporto dandone comunicazione all'Agenzia. In tale caso la risoluzione opererà in via automatica al momento dell'effettivo subentro del socio/soci non gradito/i con effetto immediato;
6. comprovata violazione del codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali approvato dall'AEEGSI;
7. mancato rispetto delle previsioni contenute negli articoli 4.1 lett) G salvo risarcimento del maggior danno derivato a NUOVA CORRENTE S.R.L. anche dell'eventuale comminazione di sanzioni attribuibili a comportamenti dell'Agente/Agenzia;
8. mancato rispetto delle regole nell'utilizzo del marchio di NUOVA CORRENTE S.R.L. e comprovato utilizzo del nome, immagine e marchio in maniera non corretta e/o ingannevole nei confronti del cliente, mediante comportamenti e documentazione, anche pubblicitaria, non preventivamente approvata da NUOVA CORRENTE S.R.L.;
9. la ripetuta violazione da parte dell'Agente/Agenzia di uno degli obblighi disposti dal DPR 178/2010 e successivo regolamento di attuazione, impregiudicata ogni azione per risarcimento danni;
10. mancato adeguamento alla procedura indicata all'allegato B;
11. mancato adeguamento, con conseguente danno alla Mandante, alle linee guida informative che verranno di volta in volta comunicate dalla Mandante, impregiudicata ogni azione per risarcimento danni;
12. violazione del divieto di cui all'art. 13

ART.14 - DOCUMENTAZIONE E COMUNICAZIONI

Le Parti si impegnano a scambiarsi, a propria cura e spese, su semplice richiesta e con le scadenze fissate, ogni documentazione relativa al presente accordo.

Qualsiasi modifica concernente il presente Contratto dovrà essere concordata per iscritto dalle Parti e sottoscritta dalla parte nei cui confronti viene invocata.

Tutte le comunicazioni previste nel presente Contratto devono farsi per iscritto e devono essere inviate esclusivamente a mezzo PEC, all'indirizzo sottoindicato che si considera conosciuto dall'altra parte:

per la NUOVA CORRENTE SRL a l'indirizzo telematico pec nuovacorrentesrl@pec.it e

per l'Agente/ Agenzia _____

ART. 15 - ELEZIONE DI DOMICILIO E DATI SOCIETARI PER L'AGENZIA

L'Agente/Agenzia con sede legale _____, PEC elegge il proprio domicilio per tutte le comunicazioni anche giudiziali al seguente domicilio telematico _____

Le Parti si riservano di modificare il domicilio di cui al presente articolo previa semplice comunicazione scritta.

ART 16 - SPESE

Qualora ci fossero spese di perfezionamento del presente contratto, ogni parte è responsabile per sé.

ART. 17 - FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

Il presente Contratto è sottoposto alla legge italiana. Qualsiasi controversia derivante dal Contratto, incluse, in via meramente esemplificativa, quelle derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del Contratto, sarà di competenza esclusiva del Foro di Vibo Valentia.

ART. 18 - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto si intende perfezionato, ai sensi dell'art. 1352 del c.c. con la ricezione, da parte della Mandante, della copia integrale di esso controfirmata per accettazione in ogni pagina, unitamente ai documenti di seguito elencati.

ART.19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELLA NORMATIVA PRIVACY

Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all'esecuzione dei compiti del presente Contratto, ciascuna delle parti si troverà in condizione di dover trattare dei dati personali della clientela, pertanto ciascuna delle parti si impegna sin da ora a procedere al trattamento dei dati personali della clientela in conformità delle Norme in materia di Trattamento dei dati personali di volta in volta applicabili in particolare GDPR, il codice della privacy e i provvedimenti delle autorità Garanti per la protezione dei dati personali.

1. Le parti si impegnano altresì a condurre le operazioni del trattamento dei dati personali con etica basilare per correttezza, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo fine dello svolgimento del presente contratto e informare e formare i propri collaboratori e/o dipendenti in tal senso.
2. Premesso quanto sopra, le parti si danno reciprocamente atto del fatto che i dati personali del Committente saranno trattati dalla Agenzia per conto della Preponente in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR per il fine del presente mandato, pertanto la preponente avendo verificato il possesso dei requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il rispetto e osservanza delle disposizioni di cui al GDPR (ivi comprese le misure di sicurezza) da parte dell'Agenzia, nomina quest'ultima
3. Quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR in conformità all'accordo sul trattamento dei dati personali di cui allegato B e tramite la sottoscrizione del presente Mandato/Contratto le parti accettano detto accordo.

ART. 20 - CESSIONE, TRASFERIMENTO O MODIFICA DEL CONTRATTO

Il presente contratto non è cedibile né trasferibile, né in tutto né in parte. Qualsiasi modificazione o integrazione ne richiede la forma scritta a pena di nullità, fatta salva la facoltà della Mandante di modificare gli allegati al presente contratto, comunicando ogni variazione all'Agente.

Li, VIBO VALENTIA, _____

NUOVA CORRENTE SRL

Per accettazione:
Il legale rappresentante

L'Agente/Agenzia dichiara di avere preso conoscenza di quanto precede e di approvare in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 c.c., i seguenti articoli del presente accordo: .

art. 2 (Zona di svolgimento dell'attività), art. 4 (Obblighi dell'Agente), art. 6 (Esclusive), art. 8 (Decorrenza e durata del mandato), art. 9 (Corrispettivi), art. 10 (Modalità di pagamento), art. 10.1 (Storno delle commissioni), art. 12 (Clausola risolutiva espressa), art. 17 (Foro competente e legge applicabile).
Art. 19 (Trattamento dati personali), Allegati: A, B.